

**ASPETTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI
DELL'IRC E DELL'IDR**

Prof. NICOLA INCAMPO
Direttore dell'Ufficio diocesano IRC
di Tricarico

Aspetti giuridico-amministrativi dell'IRC e dell'IdR

SCHEMA ESSENZIALE

1. **Titoli professionali:** dal Concordato del 1929 alla revisione dello stesso nel 1984. I titoli tuttora necessari per l'IRC. Gli Istituti di Scienze Religiose e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose affiliati alle facoltà teologiche. I titoli conseguiti presso le Facoltà: Baccalaureati – Licenza – Dottorato
2. **Idoneità:** come viene presentata nel Diritto Canonico – Gli elementi che ne costituiscono l'essere secondo il Diritto Canonico
Validità: tempo – luogo
Revoca: cause che la mettono in essere.
3. **Intesa:** anche per questo istituto vale la pena di ricordare alcuni elementi storici
Motivi dell'Intesa: competenza dell'Ordinario diocesano.
Estensione dell'intesa: ore – sede – scelte dell'IdR
4. **Scrutini ed esami: Vademecum per l'IdR**

Credo sia il caso di fare un discorso chiaro su questa ormai tanto famosa e contestata “ora di religione” e sull’insegnamento di tale disciplina nella scuola con particolare riferimento, ai contenuti, alla sua metodologia, alla preparazione dei suoi insegnanti, al rapporto con le altre discipline e, non ultimo all’inserimento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica (IdR).

Il polverone si è alzato quando è stata approvata la legge sullo stato giuridico degli IdR.

Ma lasciamo per ora da parte tale problema che, per quanto importante, non è che logica conseguenza della riflessione sulla necessità dell’insegnamento della religione cattolica (IRC): è da questa asserita importanza che consegue la presenza nella scuola italiana di tale insegnamento, il suo rapporto di piena attuazione delle finalità della scuola e quindi il suo necessario e pieno inserimento nel sistema scolastico di cui deve condividere e servire le finalità e le metodologie.

L’IRC **non** “**dipende dalla revisione del Concordato**” come qualcuno dice, ma dallo stesso Concordato del 1929 che così recita all’articolo 36: “*L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato*”.

L’Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con legge 121 del 25 marzo 1985 nell’articolo 9.2 stabilisce, a mio avviso, una continuità ed un orientamento nuovo, quando dice: “*La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado*”.

Più che evidente la continuità con il passato (la sottolineatura della parola continuità è mia), ma anche da evidenziare il nuovo assetto dell’IRC che viene messo in relazione non con l’istruzione pubblica, ma con il patrimonio culturale del popolo italiano e sempre in rapporto con le finalità della scuola.

Sono due le sottolineature che vanno bene evidenziate: da una parte per chiarire le caratteristiche di un insegnamento che si inserisce nella formazione culturale dell’alunno e dall’altra per distinguere l’IRC dalla catechesi che ha come finalità di formare il credente.

Ma valore culturale del cattolicesimo non significa insegnamento dimezzato o di un generico cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant’altro è necessario per apprenderlo. E il tutto orientato alle finalità scolastiche che sono di conoscenze di quella specifica cultura italiana, e oggi dovremmo dire europea ed occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, musica ...) senza il cattolicesimo.

Non pare che un insegnante che voglia veramente svolgere il suo compito con dignità e rispetto della sua funzione docente e attenzione a quella scelta (“*nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento*” articolo 9.2), debba essere sensibile verso la sua funzione docente e seguire quei corsi di formazione che la CEI ha già indicato alle diocesi di svolgere?

E veniamo ad un altro punto.

Molti sono convinti che dipende dalla revisione del Concordato il giudizio di idoneità da parte dell’Ordinario”.

Non è esatto, perché già il Concordato del ’29 diceva, sempre all’articolo 36 comma 2:

“*Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario diocesano*”.

Nel protocollo addizionale alla revisione del Concordato, in relazione in relazione all’articolo 9, viene ribadito che “*l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica*” e lo stesso si dice degli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

E passiamo al rapporto che c’è tra idoneità e abilitazione

“*....Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale **abilitazione**Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all’insegnamento religioso....*”

E’ la prima, e l’unica, volta che la parola **abilitazione**, riferita all’insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958 a proposito di elettorato attivo e passivo per il consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti con CM n. 301 del 30.11.1974 si afferma che “*....Ai fini della partecipazione alle elezioni dei rappresentanti del personale docente, gli insegnanti di religione,*

stante la particolare natura del loro rapporto di impiego, sono da considerare come incaricati a tempo indeterminato e pertanto possono esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata...".

Come si può notare, per esigenze molto concrete, si stabilisce un'analogia tra l'abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario Diocesano. Il decreto di idoneità creava l'insegnante di religione, nel senso che era l'unica condizione richiesta dall'autorità scolastica per poter insegnare religione fino all'a.s. 1985/86. Solo a partire dall'a.s. 1986/87 sarà obbligatorio oltre al decreto di idoneità anche il titolo di qualificazione professionale, infatti per il rilascio del decreto di idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, la delibera n. 41 della CEI, prevede espressamente il possesso del titolo di qualificazione professionale da parte dell'aspirante. A questo punto è logico porsi le seguenti domande: l'istituto dell'idoneità perché esiste solo per gli insegnanti di religione? Quali esigenze deve difendere? Per chiarire meglio la risposta a queste domande, mi sembra opportuno richiamare prima la norma. Il Codice di Diritto Canonico impone all'Ordinario Diocesano di accertarsi che gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica "... siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica" (Can. 804). Non leggiamo però ancora la parola idoneità che troviamo però per la prima volta nel protocollo addizionale dell'Accordo di revisione del Concordato (Legge 121 del 23.3.1985) "...L'insegnamento della religione cattolica è impartito.... Da insegnanti riconosciuti **idonei** dall'autorità ecclesiastica" e al punto 2.5 del DPR n. 751 del 16.12.1985 che afferma "l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di **idoneità** riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata". A questo punto la risposta alle domande si può formulare in questi termini: l'istituto dell'idoneità permette di realizzare il principio che è la Chiesa il soggetto cui compete l'insegnamento della religione cattolica, per cui si ha effettivamente tale insegnamento solo quando il docente è in particolare rapporto di comunione e di identità con la comunità ecclesiale. L'insegnante di religione cattolica non solo deve insegnare correttamente il contenuto della religione cattolica, ma deve essere coinvolto in questo contenuto. Questa esigenza sta alla base non solo dell'idoneità, ma anche dell'eventuale revoca, perché il canone 805 prevede espressamente che "E' diritto dell'Ordinario Diocesano del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi".

I parametri dell'intesa.

L'insegnamento della religione cattolica è presente nella scuola italiana in virtù del Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Il protocollo addizionale, n. 5 in relazione all'articolo 9 della Legge 121 del 25.3.1985 al comma a) recita testualmente "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane indicate al n.2 è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa dall'autorità scolastica".

Nella successiva Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, DPR n. 751 del 16.12.1985, al punto 2.5. viene descritta la procedura da seguire per giungere, attraverso l'intesa tra le due autorità, alla nomina dell'insegnante di religione e viene ulteriormente riaffermato che "L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale".

La legge 186/03 ha come pietra angolare il Concordato e precisamente il punto 5 del Protocollo addizionale relativo all'articolo 9 che recita così: "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, **nominati, d'intesa con essa**, dall'autorità scolastica." (Cfr. Legge 121 del 25 marzo 1985).

Questo significa che tutte le nomine degli insegnanti di religione devono essere fatte "**d'intesa**", sia quelle al trenta per cento che quelle al settanta per cento.

Ma che cosa significa essere nominati d'intesa?

Cerchiamo di capirlo insieme: i parametri dell'intesa tra Ordinario diocesano e Autorità scolastica sono **tre**:

1. La fissazione delle ore;
2. L'individuazione dell'insegnante;
3. La scelta della scuola

Sul primo parametro, la fissazione delle ore, il discorso è andato sempre più affinandosi, nel senso che le regole statali hanno obbligato l'Ordinario diocesano a tendere sempre più verso l'orario cattedra.

Il secondo e il terzo parametro **sono di esclusiva competenza dell'Ordinario** diocesano: cioè è, e sarà, l'Ordinario a **individuare** il docente che **manderà** in una determinata scuola.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 158 del 26.4.1996 tra l'altro afferma *“In attuazione al citato articolo 47, comma 7 CCNL, Capi d'istituto nel segnalare – entro il 15 giugno di ogni anno – esigenze orario ciascuna scuola propria competenza, ai fini prescritta intesa con Ordinario diocesano ..”*

Quindi il primo passo è dell'Autorità scolastica che allo stato attuale comunica le ore di religione; successivamente l'Ordinario invia in quella determinata scuola l'insegnante che lui ritiene idoneo.

Con la legge 186/03 ormai a regime, la scuola continuerà ad inviare agli uffici scuola diocesani le ore ricadenti nel 30%; mentre per le ore ricadenti nel 70% verrà comunicato solo l'eventuale variazione del numero delle cattedre.

Tale punto qualificante dell'Intesa ha avuto conferme anche da parte del TAR Sicilia numero 55 del 5 marzo 1991 *“L'ordinamento italiano ha infatti autolimitato il proprio potere di imperio in ordine all'insegnamento della religione cattolica demandando all'ordinario diocesano la scelta degli insegnanti..”* e del Consiglio Giustizia Amministrativa per la Sicilia n 356 del 16 settembre 1991 *“L'autorità scolastica non può quindi adottare scelte discrezionali, ma può solo limitarsi a controllare il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego del docente designato”*

E' chiaro che è competenza dell'Autorità scolastica la nomina del docente designato che viene così ad inserirsi con tutti i diritti e doveri nell'ordinamento scolastico.

Titoli di qualificazione professionale per poter insegnare religione cattolica.

I titoli di qualificazione professionale vengono definiti dal punto 4 del DPR 751/85

Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione

4.1. Premesso che:

a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella *delle altre* discipline;

b) detto insegnamento deve *essere* impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;

ì profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6., dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3., lettera a).

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.

I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.

4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:

a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;

b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.

N.B. Questi titoli sono tuttora validi, ma la situazione è in evoluzione, almeno per quanto riguarda i titoli conferiti da ISR e ISSR. Infatti, per iniziativa della Congregazione per l'Educazione Cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana è stato avviato un processo di riordino delle istituzioni preposte alla formazione teologica dei laici, che ha portato alla soppressione degli ISR, come Istituti idonei al rilascio di titoli validi per l'IRC, e ad una più articolata configurazione degli ISSR, che conferiranno titoli validi per l'IRC, ma con dicitura diversa rispetto a quella indicata dall'Intesa.

Scrutini ed esami: Vademecum per l'IdR

Guida per gli scrutini:

L'intelaiatura della struttura scolastica dell'ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l'art. n. 4 recita testualmente: *"Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*.

Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge, a proposito dell'art. 4, si dice *"Per l'insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l'insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)"*.

La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione *"...oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato.."*

Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa *"che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi ai risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato a disciplina religione, per attività....."*.

Quindi il giudizio dell'insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo della scuola.

E' inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell'ora di religione **invalida lo scrutinio**, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l'altro si evince che il consiglio di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'insegnante di religione.

In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l'insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che *"Nello scrutinio finale,, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"* quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.

Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'insegnante di religione vale *"nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della"*

maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione **faccia mettere a verbale** che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.

Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Scuola Diocesano competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.

Guida per quando il voto dell’IdR è determinante

Quando il Consiglio di classe (C. d. C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C. d. C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C. d. C formato da **otto** insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. **pari** il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi **dispari**. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è **determinante**, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: "*Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.* **Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**" E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopracitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione **vale sempre**, solo che quando è determinante va motivato a verbale.

Guida per gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie, dall’anno scorso qualcosa è cambiato.

Cerchiamo di evidenziare le novità più rilevanti.

Con la Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato disposizioni in merito ai nuovi esami di Stato.

Detta Circolare, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31 agosto 2005 e con la nota del 10 novembre 2006, rende noto che la prevista predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004 è stata infatti annullata dall’art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Questo significa che è stata confermata l'esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

Però prima di procedere ad analizzare le novità previste dalla Circolare Ministeriale numero 28/07 a proposito degli esami di Stato, vorrei riprendere quanto detto dal Ministero con la nota del 10 novembre 2006.

Infatti con questa Nota viene precisato come procedere per la certificazione e per la definizione delle competenze da certificare.

Mi piace evidenziare, prima di tutto, come con la suddetta Nota, il Collegio dei Docenti ritorni ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare.

Il Collegio, quindi non più destinatario di soluzioni venute da lontano, ma promotore di percorsi educativi e didattici.

La centralità di quest'organo collegiale, da tutti invocata negli anni passati, ci permette di affrontare il tema della valutazione, e soprattutto della certificazione delle competenze, con molta libertà e con molto realismo.

Per la valutazione la Nota chiarisce come predisporre la scheda di valutazione, infatti leggiamo: *"Pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell'esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni."*

La scheda di valutazione che ogni scuola dovrà predisporre, avrà almeno tre caratteristiche:

1. Verrà deliberata dal Collegio dei docenti;
2. Dovrà tener presente gli apprendimenti di **tutte le discipline e di tutte le attività facoltative opzionali**;
3. Dovrà obbligatoriamente tener presente il comportamento degli alunni.

La scheda, che ogni Collegio predisporrà, dovrà obbligatoriamente contenere spazi per la valutazione degli insegnamenti facoltativi e/o opzionali, e dovrà inoltre contenere spazi anche per il comportamento.

Il Collegio quindi dovrà deliberare necessariamente su come la scheda verrà articolata, affinché essa contenga la valutazione di tutti gli apprendimenti conseguiti dagli alunni sia in tutte discipline che nelle varie attività scelte.

Ad evitare ogni equivoco si vuole anche qui ricordare che per la privacy il MIUR, con nota 16 giugno 2004 - prot. n. 10642, ha affermato che *"...la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni..."*.

Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: *"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa"*.

Sintetizzando, e esprimendo una logica conseguenza, in conclusione si può dire questo: ogni Collegio ha la possibilità di articolare gli spazi della scheda nel modo che ognuno ritiene più opportuno, inserendo nella stessa tutte le discipline: sia quelle curriculari, non esclusa quindi l'IRC, ed anche quelle facoltative opzionali.

Passiamo ora ad analizzare le novità previste dalla Circolare Ministeriale numero 28 del 15 marzo 2007 a proposito degli esami di Stato.

A scanso di equivoci la Circolare afferma con chiarezza che *"Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali"*.

Questo significa che l'alunno potrà essere scrutinato solo se *"la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10"*.

Ma che cosa dicono il comma 1 e 2 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 59 del 10 febbraio 2004? Leggiamoli insieme:

1. *Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.*

2. *Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.*

Questo significa che l'orario annuale che l'alunno dovrà frequentare è **comprensivo anche delle ore di religione**.

Ricordo che il monte ore annuale da quest'anno non è più 891, ma 957, perché si è aggiunta la terza ora di "Lingua Inglese" e la seconda ora di "Tecnologia".

E' su questo parametro, cioè su 957, che si calcola la percentuale delle ore che l'alunno dovrà frequentare per essere scrutinato, infatti il comma 1 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 59 del 19 febbraio 2004 così recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale **personalizzato** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10".

Quindi l'alunno, dovrà frequentare la scuola per almeno 718 ore all'anno, perché 718 ore equivalgono precisamente a tre quarti di 957.

Si badi bene: non si parla di giorni, ma di ore.

Vediamo ora la ricaduta di questa nuova organizzazione sulla scelta dell'ora di religione cattolica.

L'alunno che sceglie di avvalersi dell'ora di religione ha come monte ore annuale 957 ore.

Chi non si avvale dell'ora di religione può scegliere seconda la Circolare Ministeriale numero 122 del 9 maggio 1991, le seguenti possibilità

1. Attività didattiche e formative;
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;
4. Uscita dalla scuola.

Questo significa che chi ha scelto la possibilità numero 1 (Attività didattiche e formative), la possibilità numero 2 (Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente), la possibilità numero 3 (Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente), avrà come monte ore annuale 957 ore.

Chi invece sceglie l'uscita dalla scuola non avrebbe un monte ore annuale di 957, bensì di 924, perché 957 meno 33 è uguale esattamente a 924.

E' questa possibilità che farebbe abbassare il monte ore annuale dell'alunno che ha scelto di **uscire dalla scuola** portando il monte ore annuale minimo a 924 e quindi a questo alunno sarebbero sufficienti solo 693 ore annuali per essere scrutinato, perché 693 ore sono i tre quarti di 924 ore.

Però questa interpretazione, secondo il mio modesto parere, si scontrerebbe con il Decreto legislativo che stabilisce come monte ore annuale il parametro di 957 ore.

Questo significa che in caso di **scelta di uscita dalla scuola** da parte dei **non avvalentesi**, questi devono comunque raggiungere il numero delle ore mancanti, cioè 957 annuali con ore disciplinari anche obbligatorie.

In conclusione il consiglio di classe disporrà l'ammissione agli esami di tutti quegli alunni che hanno raggiunto un monte ore annuale 693 ore.

Inoltre la Circolare al punto 3 del paragrafo "**ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ESAME**" "... confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato."

Questo significa che l'insegnante di religione si preoccuperà di consegnare al coordinatore di classe la sua relazione finale disciplinare, affinché questa venga poi tenuta in considerazione per la stesura della "**relazione finale del consiglio di classe**"

Guida per gli esami di Stato:

Con l'Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, - confermata dall'Ordinanza ministeriale numero 30 del 10 marzo 2008, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell'attribuzione del credito scolastico.

Infatti al comma 13 dell'articolo 8, intitolato **credito scolastico** di detta Ordinanza leggiamo: *“I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.”*

Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalsi dell'Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.

Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: *“L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”*

Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre *“l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”* (Cfr. comma 2 dell'articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l'interesse con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.

Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l'attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non.

Ma il fatto nuovo è che per lo studente che ha scelto **“l'ora del nulla”**, cioè di uscire fuori dall'edificio scolastico durante l'ora di religione, il Consiglio di Classe **può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico**, se l'attività presentata dall'alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.

Vediamo quanto il Regolamento dice a proposito del “Credito Scolastico” e del “Credito Formativo”.

Per il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) l'articolo 11 chiarisce che *“Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato **credito scolastico**. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. [...] Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al **profitto** e tenendo in considerazione anche **l'assiduità della frequenza scolastica, [...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.**”*

Mentre per il Credito Formativo l'articolo 12 prevede che *“Ai fini previsti dal presente regolamento, il **credito formativo** consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino **competenze coerenti** con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'**omogeneità** con i contenuti tematici del corso, nel loro **approfondimento**, nel loro **ampliamento**, nella loro **concreta attuazione**, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame”*.

Detto questo vorrei richiamare alcune norme che prevedono passaggi importanti prima dell'attribuzione del credito scolastico.

Lo scrutinio finale fino all'anno scolastico 1993/94 è stato normato dall'Ordinanza Ministeriale numero 395 del 23.12.1991. A partire dall'a.s. 1994/95 questo atto importantissimo di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e precisamente dall'Ordinanza Ministeriale numero 80 del 9 marzo 1995 e

